Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1979

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

(79/641/CEE)

(GU L 183 del 19.7.1979, pag. 13)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002	L 193	33	20.7.2002
►**M2**	Direttiva 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002	L 193	74	20.7.2002

▼B

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1979

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

(79/641/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [3], modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre [4], modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 20 bis,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [5], modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE [6], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 40 bis,

considerando che, a causa dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, alcune denominazioni botaniche impiegate nelle direttive relative alla commercializzazione delle sementi si sono rivelate erronee o di una autenticità dubbia;

considerando che è opportuno adattare queste denominazioni a quelle normalmente ammesse in campo internazionale;

considerando che è opportuno pertanto modificare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE concernenti, rispettivamente, la commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di sementi di cereali, di sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi;

considerando che alcune disposizioni delle dette direttive nonché della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [7], modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE [8], utilizzano la nozione di specie, determinando cosi il campo di applicazione di queste disposizioni; che le modifiche apportate dalla presente direttiva alla nomenclatura sono senza influenza sull'interpretazione delle dette disposizioni;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di riproduzione agricoli, orticoli e forestali,

---

[1] GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 350 del 14. 12. 1978, pag. 27.
[3] GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[4] GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
[5] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
[6] GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.
[7] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[8] GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle piante foraggere, è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera a), le denominazioni delle specie seguenti:

   Agrostis canina L. ssp. canina Hyd. — Agrostide canina

   Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. — Avena altissima

   Phleum bertolinii DC — Fleolo bulboso

   Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv. — Avena bionda

   sono sostituite da:

   Agrostis canina L. — Agrostide canina

   Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl. — Avena altissima

   Phleum bertolonii DC. — Fleolo bulboso

   Trisetum flavescens (L.) Beauv. — Avena bionda

2. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera b), le denominazioni delle specie seguenti:

   Medicago varia Martyn — Medica varia

   Onobrychis sativa Lam. — Lupinella

   Pisum arvense L. — Pisello da foraggio

   Trigonella foenumgraecum L. — Fieno greco

   sono sostituite da:

   Medicago × varia Martyn — Medica varia

   Onobrychis viciifolia Scop. — Lupinella

   Pisum sativum L. (partim) — Pisello da foraggio

   Trigonella foenum-graecum L. — Fieno greco

3. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera b), le denominazioni delle specie seguenti:

   Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. — Favetta

   Vicia faba L. var minor (Peterm.) Bull — Favino

   sono sostituite da:

   Vicia faba L. (partim) — Favino

4. All'articolo 3, paragrafo 1, le denominazioni delle specie seguenti:

   Medicago varia Martyn

   Pisum arvense L.

   sono sostituite da:

   Medicago × varia Martyn

   Pisum sativum L.

5. All'allegato I, punto 2 e punto 4, all'allegato II, parte I, punto 1, e all'allegato II, parte II, punto 1, la denominazione della specie seguente:

   Pisum arvense

   è sostituita da:

   Pisum sativum

6. All'allegato II, parte I, punto 2 A, parte II, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti:

   Agrostis canina ssp. canina

▼B

Medicago varia

Onobrychis sativa

Pisum arvense

sono sostituite da:

Agrostis canina

Medicago × varia

Onobrychis viciifolia

Pisum sativum

7. All'allegato II, parte I, punto 2 A, parte II, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti:

Vicia faba ssp. var. equina

Vicia faba var. minor

sono sostituite da:

Vicia faba

8. All'allegato II, parte I, punto 2 B, lettera e), le denominazioni delle specie seguenti:

Pisum arvense

Vicia faba spp.

sono sostituite da:

Pisum sativum

Vicia faba

Articolo 2

La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti:

Hordeum distichum L. — Orzo distico

Hordeum polystichum L. — Orzo polistico

sono sostituite da:

Hordeum vulgare L. — Orzo

2. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti:

Triticum aestivum L. — Frumento tenero

Triticum durum L. — Frumento duro

sono sostituite da:

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. — Frumento tenero

Triticum durum Desf. — Frumento duro

3. All'allegato I, punto 5 B, lettera a), all'allegato II, punto 1 A, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti:

Hordeum distichum

Hordeum polystichum

sono sostituite da:

Hordeum vulgare

▼**M2**

▼**M1**

▼**B**

Articolo 5

Le disposizioni della presente direttiva non ostano l'applicazione delle altre disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE e delle disposizioni della direttiva 70/457/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1º luglio 1980.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.